

Le fotografie

Le fotografie sono tutelate dagli artt. 87 ss L.A., salvo che non manifestino particolare valore creativo.

Sono considerate fotografie *“le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo comprese le riproduzioni dell’opera d’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”*.

Al fotografo che ha effettuato la foto (art. 88 L.A.) spetta:

- il diritto esclusivo di **riproduzione**;
- il diritto esclusivo di **diffusione e spaccio**.

Se l’opera è stata realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro tali diritti spettano al datore di lavoro o al committente.

Ogni esemplare di foto deve recare le seguenti indicazioni (art. 90 L.A.):

- 1) **nome del fotografo** (o del datore di lavoro);
- 2) **data dell’anno di produzione della fotografia**;
- 3) **nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata**.

Qualora manchino tali indicazioni la riproduzione della fotografia non è considerata abusiva (salvo il caso di mala fede).

Per quanto concerne l’utilizzazione su Internet di immagini fotografiche occorre dunque distinguere l’ipotesi di immagini prive delle indicazioni previste dall’art. 90 L.A., per le quali è **possibile la loro libera utilizzazione e riproduzione**, dall’ipotesi in cui sussistono tali indicazioni nel qual caso occorre previamente ottenere l’autorizzazione dell’autore (o del datore di lavoro o del committente).

Altresì si consideri che ai sensi dell’art. 91 L.A. è lecita (contro il pagamento di un equo compenso) la riproduzione in antologie di uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche. **Applicando tale norma al mondo di internet è possibile ipotizzare tale libertà di riproduzione nel caso di creazione di siti aventi finalità didattiche o scientifiche.**

Parimenti è lecita, dietro pagamento di un equo compenso, anche la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici concernenti fatti o persone d’attualità o comunque di pubblico interesse.

Nell’ipotesi invece di opere fotografiche caratterizzate da un **elevato grado di creatività** (art. 2, Convenzione di Berna), la tutela non è subordinata ad alcuna formalità ed ha durata sino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore. In questo caso la loro utilizzazione su Internet è subordinata all’autorizzazione dell’autore.

Per la riproduzione e pubblicazione di ritratti (art. 96 L.A.), occorre il preventivo consenso anche della persona ritratta salvo che si tratti di persona nota o di immagine legata a fatti ed avvenimenti di pubblico interesse o svoltesi in pubblico. In ogni caso, anche se il soggetto ritratto è un personaggio pubblico la sua immagine non può essere utilizzata senza la necessaria autorizzazione, per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

Nell'ipotesi di **elaborazioni fotografiche effettuate al computer**, colui che intende lavorare sulla fotografia altrui e poi riprodurla deve ottenere il preventivo consenso dell'autore della foto (se ricorrono i requisiti di cui all'art. 90 L.A.), si pone tuttavia il problema di individuare l'autore dell'immagine elaborata. La questione va risolta caso per caso, tenendo presente che qualora l'elaborazione elettronica trasformi l'immagine originale innovandola creativamente, colui che ha effettuato l'elaborazione sarà considerato l'autore (o, quantomeno, il coautore).

il diritto esclusivo sulle fotografie dura **vent'anni** dalla produzione della fotografia.